



Decreto n° 0158 / Pres.

Trieste, 7 dicembre 2022

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE, VIGILANZA E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI, SEMIRESIDENZIALI E A CICLO DIURNO CHE SVOLGONO ATTIVITÀ SOCIOASSISTENZIALI, SOCIOEDUCATIVE E SOCIOSANITARIE A FAVORE DI MINORI E PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ DI ISCRIZIONE E TENUTA DEL REGISTRO DI TALI STRUTTURE, IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 31 E 33 DELLA LEGGE REGIONALE 31 MARZO 2006, N. 6 (SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI PER LA PROMOZIONE E LA TUTELA DEI DIRITTI DI CITTADINANZA SOCIALE)

Firmato da:

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 07/12/2022

Siglato da:

IGOR DE BASTIANI

in data 06/12/2022

GIANPAOLO GASPARI

in data 06/12/2022



Visto l'articolo 8, comma 3, lettere f) e g), della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) dove è previsto che alle Regioni spetta in particolare l'esercizio delle funzioni di:

- definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi a gestione pubblica o dei soggetti del terzo settore;

- l'istituzione, secondo le modalità definite con legge regionale, sulla base di indicatori oggettivi di qualità, di registri dei soggetti autorizzati all'esercizio delle attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie;

Visto l'articolo 11 della richiamata legge 328/2000, che prevede che i servizi e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale sono autorizzati dai comuni e che l'autorizzazione è rilasciata in conformità ai requisiti stabiliti dalla legge regionale, che recepisce e integra, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi nazionali determinati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio Dei Ministri - Ministro per la solidarietà sociale del 21 maggio 2001, n. 308 (Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328);

Viste le "Linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali per minorenni" di cui all'Accordo fra il Governo, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali del 14 dicembre 2017, e in particolare il punto 221, dove è evidenziato che *"le Regioni hanno il compito di attuare un sistema regionale integrato di sostegno ai bambini e alle loro famiglie orientato alla promozione del benessere e alla prevenzione dell'insorgere di situazioni di pregiudizio e di attuare un sistema regionale integrato dell'accoglienza dei Servizi residenziali per minorenni. Nell'ambito di queste competenze e sulla base di criteri condivisi e concordati nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, vengono definiti gli standard minimi dei Servizi e dell'assistenza che sono richiesti ai Servizi residenziali per minorenni verificandone periodicamente il rispetto"*;

Visti gli articoli 31, 32 e 33 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) che, con riferimento ai servizi e alle strutture a ciclo residenziale, semiresidenziale e a ciclo diurno che svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie, prevedono, rispettivamente, l'autorizzazione, la vigilanza e l'accreditamento;

Visto in particolare il comma 7, dell'articolo 31, della legge regionale 6/2006, che prevede che con regolamento regionale siano definiti:

- a) la tipologia dei servizi e delle strutture soggette ad autorizzazione;
- b) i requisiti minimi generali e specifici per il funzionamento dei servizi e delle strutture;
- c) le procedure per il rilascio, la modifica o la conferma delle autorizzazioni;
- d) le modalità dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e i provvedimenti conseguenti in caso di violazioni;

Visto il comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 6/2006 che prevede che con regolamento regionale siano definite le procedure del processo di accreditamento e gli ulteriori requisiti, con particolare riferimento a:

- a) l'adozione della Carta dei diritti e dei servizi sociali e di strumenti di comunicazione e trasparenza;

- b) la localizzazione idonea ad assicurare l'integrazione e la fruizione degli altri servizi del territorio;
- c) il coordinamento con i servizi sanitari e con gli altri servizi sociali del territorio;
- d) l'adozione di programmi e di progetti assistenziali individualizzati;
- e) i requisiti professionali, nonché il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
- f) l'adozione di strumenti di valutazione e di verifica dei servizi erogati;

Visto altresì il comma 6, dell'articolo 33, della legge regionale 6/2006, che prevede l'istituzione, presso la Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale, del Registro delle strutture e dei servizi autorizzati e accreditati e che con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di iscrizione e tenuta del registro;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 273 del 28 febbraio 2020 con la quale sono state approvate le "Linee guida per la qualificazione dei percorsi di presa in carico dei minori che necessitano di accoglienza nelle strutture residenziali e semiresidenziali";

Preso atto che con deliberazione di Giunta regionale n. 1488 del 14 ottobre 2022 è stato approvato in via preliminare lo schema di "Regolamento per la disciplina delle procedure di autorizzazione, vigilanza e accreditamento delle strutture residenziali, semiresidenziali e a ciclo diurno che svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie a favore di minori e per la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro di tali strutture, in attuazione degli articoli 31 e 33 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)";

Preso atto che sulla richiamata deliberazione di Giunta regionale n. 1488 del 14 ottobre 2022 sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Consiglio delle Autonomie Locali ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera d), della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali) e della Terza Commissione consiliare permanente, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge regionale 6/2006;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1864 del 2 dicembre 2022 con la quale è stato approvato in via definitiva il citato Regolamento;

Visto il testo del "Regolamento per la disciplina delle procedure di autorizzazione, vigilanza e accreditamento delle strutture residenziali, semiresidenziali e a ciclo diurno che svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie a favore di minori e per la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro di tali strutture, in attuazione degli articoli 31 e 33 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)" e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, avente ad oggetto "Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia";

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1864 di data 2 dicembre 2022;

Decreta

1. È emanato il "Regolamento per la disciplina delle procedure di autorizzazione, vigilanza e accreditamento delle strutture residenziali, semiresidenziali e a ciclo diurno che svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie a favore di minori e per la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro di tali strutture, in attuazione degli articoli 31 e 33 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -

Regolamento per la disciplina delle procedure di autorizzazione, vigilanza e accreditamento delle strutture residenziali, semiresidenziali e a ciclo diurno che svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie a favore di minori e per la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro di tali strutture, in attuazione degli articoli 31 e 33 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Capo I disposizioni generali

Art. 1 oggetto

Art. 2 ambito di applicazione

Art. 3 destinatari dei servizi

Capo II autorizzazione all'esercizio

Art. 4 requisiti soggettivi per l'autorizzazione

Art. 5 requisiti oggettivi per l'autorizzazione

Art. 6 procedure per il rilascio dell'autorizzazione

Art. 7 conferma e modifica dell'autorizzazione

Art. 8 decadenza e sospensione dell'autorizzazione

Capo III processo di accreditamento

Art. 9 accreditamento

Art. 10 requisiti per l'accREDITAMENTO

Art. 11 procedure per l'accREDITAMENTO

Art. 12 modifica dell'accREDITAMENTO

Art. 13 rinnovo dell'accREDITAMENTO

Capo IV vigilanza e controlli

Art. 14 vigilanza e controlli in materia di autorizzazioni

Art. 15 vigilanza e controlli in materia di accREDITAMENTO

Capo V registro regionale delle strutture e dei servizi autorizzati e accreditati

Art. 16 modalità di iscrizione e di tenuta del registro regionale

Capo VI retta e obblighi informativi

Art. 17 retta per l'accogliimento

Art. 18 obblighi informativi

Capo VII disposizioni transitorie, finali e di prima applicazione

Art. 19 norme transitorie e di prima applicazione

Art. 20 modulistica

Art. 21 entrata in vigore e disapplicazioni

Capo I disposizioni generali

Art. 1 oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 31, comma 7, e dell'articolo 33, commi 2 e 6, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), con riferimento ai servizi e alle strutture a ciclo residenziale, semiresidenziale e diurno pubbliche e private che svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie a favore di minori:

- a) definisce le tipologie dei servizi e delle strutture soggetti ad autorizzazione;
- b) stabilisce i requisiti minimi generali e specifici per il funzionamento dei servizi e delle strutture;
- c) disciplina le procedure per il rilascio, la modifica o la conferma delle autorizzazioni;
- d) stabilisce le modalità di esercizio delle funzioni di vigilanza in materia di autorizzazioni e i provvedimenti conseguenti in caso di violazioni;
- e) disciplina le procedure di accreditamento dei servizi e delle strutture e i relativi requisiti;
- f) stabilisce i criteri e le modalità di iscrizione e tenuta del Registro dei servizi e delle strutture autorizzati e accreditati.

Art. 2 ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle seguenti tipologie di strutture che offrono servizi residenziali, semiresidenziali e a ciclo diurno, aventi sede operativa nel territorio regionale:

- a) comunità familiare;
- b) comunità socio educativa;
- c) comunità bambino-genitore;
- d) alloggio ad alta autonomia;
- e) comunità per l'integrazione sociale e socioculturale;
- f) centro diurno socio educativo.

2. Le caratteristiche delle strutture di cui al comma 1 sono definite nell'allegato A) al presente regolamento.

3. Il presente regolamento non si applica alle strutture deputate ad ospitare minori che necessitano di prestazioni sanitarie e sociosanitarie ad alta integrazione sanitaria di cui all'articolo 31, comma 8, della legge regionale 6/2006.

Art. 3 destinatari dei servizi

1. Le strutture di cui all'articolo 2 sono destinate all'accoglimento di:

- a) minorenni temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia);
- b) minorenni nelle condizioni di cui all'articolo 403 del codice civile;
- c) minorenni stranieri non accompagnati di cui all'articolo 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati), non aventi cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trovano per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che sono altrimenti sottoposti alla giurisdizione italiana, privi di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili in base alla normativa vigente, nonché ai minorenni stranieri non accompagnati vittime di tratta e di grave sfruttamento ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
- d) minorenni provenienti dall'area penale nei casi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni).

2. Le strutture di cui all'articolo 2 possono altresì accogliere:

- a) adolescenti, già accolti in comunità, per i quali, al compimento della maggiore età, il tribunale per i minorenni dispone la prosecuzione dell'accoglimento su specifica valutazione del Servizio sociale referente, congiuntamente con gli altri servizi del territorio coinvolti e con la comunità di accoglienza;
 - b) persone minori di anni ventuno nei casi di cui al regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835;
 - c) persone minori di anni venticinque provenienti dall'area penale, che hanno commesso reati quando erano minori di anni 18, ai sensi dell'articolo 3 del d.p.r. 448/1988;
 - d) adulti inseriti nelle comunità bambino-genitore e nei centri diurni socioeducativi.
- 3.** Presso le strutture di cui all'articolo 2 possono essere ospitati anche minori segnalati dai servizi sociali e sociosanitari per esigenze di prevenzione del disagio e di promozione del benessere individuale e sociale per i quali non sono previsti provvedimenti di allontanamento dal nucleo familiare.

Capo II autorizzazione all'esercizio

Art. 4 requisiti soggettivi per l'autorizzazione

- 1.** L'autorizzazione ha carattere personale ed è rilasciata alla persona fisica qualificata come titolare e rappresentante legale della struttura. Il medesimo soggetto può essere autorizzato per più strutture.
- 2.** L'autorizzazione non è rilasciata a persone che abbiano riportato condanna con sentenza passata in giudicato per un reato che incide sull'affidabilità morale e professionale, ossia nei casi di:
 - a) sentenza penale definitiva di condanna, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, a pena detentiva superiore a tre anni;
 - b) sentenza penale definitiva di condanna, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale (Delitti contro la Pubblica Amministrazione) e di cui al libro II, Titolo II (Delitti contro l'industria e il commercio), ovvero per truffa, falsità materiale e ideologica, ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
 - c) sentenza penale definitiva di condanna, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per contravvenzioni relative a violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa e in particolare per le società cooperative, violazione della legge 3 aprile 2001, n. 142;
 - d) sentenza penale definitiva di condanna, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati anche colposi, inerenti a fatti commessi nell'esercizio di attività per le quali è richiesta l'autorizzazione.
- 3.** L'autorizzazione non è rilasciata, inoltre, ai soggetti:
 - a) nei confronti dei quali è stata comminata la pena accessoria dell'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte, dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;
 - b) nei confronti dei quali sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 agosto 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
 - c) si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
- 4.** L'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato, quando è intervenuta la riabilitazione, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
- 5.** Il titolare dell'autorizzazione è responsabile anche nel caso di affidamento a terzi della gestione, totale o parziale, dei servizi e delle strutture autorizzati.

Art. 5 requisiti oggettivi per l'autorizzazione

1. Fermo restando il rispetto delle norme vigenti per le civili abitazioni in materia urbanistica, edilizia, antisismica, prevenzione incendi, igiene e sicurezza, per conseguire l'autorizzazione le strutture devono essere in possesso dei requisiti generali e di quelli specifici previsti in relazione alle diverse tipologie, come definiti nell'allegato B), Sezione I, del presente regolamento.

Art. 6 procedure per il rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'esercizio è richiesta dal soggetto di cui al comma 1 dell'articolo 4, prima dell'avvio dell'attività, per il tramite dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) competente sul territorio ove ha sede operativa la struttura. Tutte le successive comunicazioni comunque denominate intercorrenti tra il soggetto richiedente e tra gli enti coinvolti nel procedimento di rilascio dell'autorizzazione, avvengono con modalità telematica per il tramite dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) competente.

2. Il Comune, nell'esercizio delle funzioni relative all'autorizzazione, si avvale del supporto del Servizio sociale dei Comuni di cui all'articolo 17 della legge regionale 6/2006 per la valutazione dei requisiti organizzativi e gestionali, di personale e di standard assistenziale.

3. Il Comune e il Servizio sociale dei Comuni possono effettuare sopralluoghi e visite presso la struttura da autorizzare finalizzati alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti.

4. Il Comune, sentito il Servizio sociale dei Comuni e acquisito il parere igienico - sanitario dell'azienda sanitaria competente per territorio, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, rilascia l'autorizzazione, ovvero, qualora vengano rilevate carenze nei requisiti, comunica all'interessato gli adeguamenti necessari e assegna un termine congruo in relazione alle difformità riscontrate, comunque non superiore a centottanta giorni, entro il quale provvedere alla regolarizzazione.

5. Nel caso venga accertato il mancato adeguamento entro il termine di cui al comma 4, il Comune emana provvedimento motivato di rigetto dell'istanza di autorizzazione.

6. Nel provvedimento di autorizzazione sono indicati almeno i seguenti elementi:

- a) la denominazione del servizio o della struttura;
- b) la sede legale e le sedi operative e i relativi recapiti;
- c) i dati anagrafici del titolare dell'autorizzazione e dell'eventuale soggetto cui è affidata la gestione;
- d) la tipologia della struttura;
- e) la tipologia di utenza;
- f) la capacità ricettiva massima;
- g) le figure professionali presenti e il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato.

7. Il provvedimento di autorizzazione o di rigetto è notificato all'interessato ed è contestualmente comunicato alla Direzione centrale della Regione competente in materia di politiche sociali e sociosanitarie, al Servizio sociale dei Comuni e all'Azienda sanitaria competenti per territorio.

8. In caso di rigetto dell'istanza di autorizzazione il richiedente non può presentare una nuova richiesta di autorizzazione se non è trascorso almeno un anno dalla data di notificazione del diniego.

Art. 7 conferma e modifica dell'autorizzazione

1. Nelle ipotesi di cessione a qualsiasi titolo dell'attività autorizzata e di modifica della rappresentanza legale della stessa, il soggetto subentrante presenta, entro trenta giorni dall'evento, per il tramite dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) competente sul territorio ove ha sede operativa la struttura, richiesta di conferma dell'autorizzazione contenente dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) che attestino in capo al soggetto subentrato il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4.

2. A seguito di verifica della veridicità delle dichiarazioni di cui al comma 1, il Comune rilascia provvedimento di conferma dell'autorizzazione. Nel caso vengano riscontrate falsità, fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del d.p.r. 445/2000, il titolare decade dall'autorizzazione.

3. In caso di trasformazione della tipologia di servizio e di struttura, di modifiche sostanziali e di ampliamenti o riduzioni dei servizi e delle strutture già autorizzate, il soggetto autorizzato presenta, per il tramite dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) competente sul territorio ove ha sede operativa la struttura, richiesta di modifica dell'autorizzazione contenente la descrizione delle modifiche apportate, eventualmente integrando la documentazione già presentata all'atto della richiesta dell'autorizzazione originaria.

4. Il Comune procede all'istruttoria della domanda e al rilascio di provvedimento di conferma dell'autorizzazione o di rigetto dell'istanza secondo quanto previsto ai commi 4 e 5 dell'articolo 6.

5. Non è necessaria modifica dell'autorizzazione nei casi di realizzazione di interventi che non comportano modifiche alla distribuzione interna dei locali o variazioni alla loro destinazione d'uso nonché in caso di rinnovo di impianti, fermo restando che il titolare dell'autorizzazione deve comunicare l'intenzione di realizzare tali interventi al Comune in cui è ubicata la struttura almeno trenta giorni prima del loro avvio, inviando una relazione dettagliata degli interventi da realizzare.

6. I provvedimenti di conferma e di modifica dell'autorizzazione o di rigetto dell'istanza sono notificati all'interessato e sono contestualmente comunicati alla Direzione centrale della Regione competente in materia di politiche sociali e sociosanitarie, al Servizio sociale dei Comuni e all'Azienda sanitaria competenti per territorio.

Art. 8 decadenza e sospensione dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione che intende cessare volontariamente l'attività deve comunicarlo al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione almeno novanta giorni prima.

2. Il titolare dell'autorizzazione che intende sospendere volontariamente l'attività deve comunicarlo al Comune almeno trenta giorni prima dell'inizio motivando le cause della sospensione e indicandone la durata.

3. L'autorizzazione decade nei seguenti casi:

a) per volontaria rinuncia espressa dalla persona fisica titolare dell'autorizzazione, dal legale rappresentante della persona giuridica titolare dell'autorizzazione o per estinzione della persona giuridica stessa;

b) per decesso della persona fisica titolare dell'autorizzazione e mancato trasferimento della struttura ad altra persona fisica o giuridica entro trecentosessantacinque giorni dal decesso;

c) a seguito di accertata chiusura o inattività della struttura per un periodo superiore a centottanta giorni, salvo il caso di temporanea e motivata sospensione ai sensi del comma 2.

4. Le decadenze e le sospensioni delle autorizzazioni sono comunicate a cura del Comune alla Direzione centrale della Regione competente in materia di politiche sociali e sociosanitarie, al Servizio sociale dei Comuni e all'Azienda sanitaria competenti per territorio.

5. In caso di decadenza dell'autorizzazione, il Servizio sociale dei Comuni e l'Azienda sanitaria competenti individuano le modalità atte a garantire che il servizio a favore delle persone non sia interrotto, anche mediante la collocazione temporanea dei soggetti ospitati in altra struttura idonea, regolarmente autorizzata. Qualora la ricollocazione temporanea avvenga presso una struttura avente sede in un altro ambito territoriale, le spese di ricovero o del servizio restano a carico degli enti originariamente competenti.

6. La decadenza dell'autorizzazione comporta automaticamente la revoca dell'accreditamento.

Capo III processo di accreditamento

Art. 9 accreditamento

1. L'accreditamento consiste nel riconoscimento del possesso in capo alla struttura di ulteriori specifici requisiti di qualità rispetto a quelli necessari per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività e costituisce titolo necessario per la stipulazione di contratti con il sistema pubblico e per l'erogazione di prestazioni il cui costo si pone, in tutto o in parte, a carico del servizio pubblico, comprese le prestazioni erogate mediante titoli validi per l'acquisto di servizi.

2. L'accreditamento non costituisce vincolo per gli enti pubblici a stipulare convenzioni o accordi contrattuali con i soggetti accreditati e non sussiste per essi l'impegno all'utilizzo e alla remunerazione di tutti i posti attivabili ma solo di quelli utilizzati.

Art. 10 requisiti per l'accreditamento

1. Per ottenere l'accreditamento le strutture di cui all'articolo 2 devono essere in possesso di autorizzazione in corso di validità e devono essere in possesso dei requisiti generali e di quelli specifici, individuati in relazione alle diverse tipologie, definiti nell'allegato B), Sezione I, del presente regolamento.
2. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui al comma 1, le comunità socio educative e i centri diurni socio educativi, per accogliere minori che necessitano di presa in carico e di percorsi educativo-riabilitativi integrati secondo le linee guida in materia previste dall'articolo 14 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), devono essere in possesso degli ulteriori requisiti di accreditamento indicati nell'allegato B), Sezione II.

Art. 11 procedure per l'accreditamento

1. Per richiedere l'accreditamento il soggetto di cui al comma 1 dell'articolo 4 presenta richiesta per il tramite dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) competente sul territorio ove ha sede operativa la struttura. Tutte le successive comunicazioni comunque denominate intercorrenti tra il soggetto richiedente e tra gli enti coinvolti nel procedimento di rilascio dell'accreditamento avvengono con modalità telematica per il tramite dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) competente.
2. Qualora l'interessato intenda accreditare la struttura per accogliere anche minori con profilo di bisogno educativo-riabilitativo integrato di cui all'articolo 10, comma 2, la domanda di cui al comma 1 è corredata da un atto unilaterale di impegno a dotarsi del personale e a fornire le prestazioni aggiuntive indicate nell'allegato B), sezione II, in caso di effettivo accoglimento presso la struttura dei minori suddetti.
3. Le attività istruttorie finalizzate alla valutazione delle strutture da accreditare e alla verifica del possesso dei requisiti previsti per l'accreditamento sono esercitate dal Servizio sociale dei Comuni e possono essere svolte congiuntamente da due o più Servizi sociali dei Comuni appartenenti al territorio di competenza della medesima Azienda sanitaria, previo accordo fra gli stessi.
4. Per svolgere le attività di cui al comma 3 il Servizio sociale dei Comuni può avvalersi della collaborazione dell'Organismo tecnico regionale per l'accreditamento di cui all'articolo 33, comma 4 bis, della legge regionale 6/2006.
5. Il Servizio sociale dei Comuni accerta, mediante sopralluoghi presso la struttura da accreditare, la sussistenza dei requisiti e il rispetto delle prescrizioni previsti per ciascuna tipologia di struttura.
6. Qualora la struttura intenda accreditarsi anche per l'accoglienza di minori che necessitano di presa in carico e di percorsi educativo-riabilitativi integrati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, il Servizio sociale dei Comuni si avvale di un valutatore esperto in ambito psicologico-clinico.
7. Il personale al quale sono demandati verifiche e controlli in materia di accreditamento non deve avere relazioni o trovarsi in situazioni di conflitti di interesse con la struttura da accreditare. A tal fine non devono:
 - a) avere in corso con la medesima alcuna forma di collaborazione di natura privatistica;
 - b) essere soci o titolari di quote di partecipazione nel soggetto giuridico che gestisce la struttura;
 - c) avere rapporti di parentela entro il quarto grado o di affinità entro il secondo grado con soci o amministratori;
 - d) avere fornito alla medesima struttura a qualsiasi titolo consulenza o formazione per l'accreditamento o altri sistemi di qualità, ovvero avervi effettuato verifiche ispettive per sistemi di qualità diversi dall'accreditamento istituzionale.
8. Al termine del processo di verifica e comunque non oltre novanta giorni dalla richiesta di accreditamento, il Servizio sociale dei Comuni:
 - a) qualora la struttura risulti in possesso di tutti i requisiti e le prescrizioni previsti, esprime parere favorevole all'accreditamento;
 - b) qualora siano riscontrate irregolarità e carenze nei requisiti, comunica all'interessato gli adeguamenti necessari e assegna un termine congruo in relazione alle difformità riscontrate, comunque non superiore a centottanta giorni, entro il quale provvedere alla regolarizzazione.
9. Alla scadenza del termine di cui al comma 8, lettera b), il Servizio sociale dei Comuni compie un nuovo sopralluogo e in relazione agli esiti, entro trenta giorni, esprime parere favorevole o non favorevole all'accreditamento.
10. Il Comune sul cui territorio ha sede la struttura, tenuto conto del parere espresso dal Servizio sociale dei Comuni, entro dieci giorni dal ricevimento dello stesso, emana il provvedimento di concessione dell'accreditamento o di rigetto della richiesta di accreditamento.

11. Nel provvedimento di accreditamento sono indicati almeno i seguenti elementi:

- a) la denominazione del servizio o della struttura;
- b) la sede legale e le sedi operative e i relativi recapiti;
- c) i dati anagrafici del titolare dell'autorizzazione e dell'eventuale soggetto cui è affidata la gestione;
- d) la tipologia della struttura;
- e) la tipologia di utenza;
- f) la capacità ricettiva massima;
- g) la qualità di soggetto accreditato per l'accoglimento di minori che necessitano di percorsi educativo-riabilitativi integrati di cui all'articolo 10, comma 2;
- h) la data di termine della validità.

12. Il provvedimento di accreditamento o di rigetto della richiesta di accreditamento è notificato all'interessato ed è contestualmente comunicato alla Direzione centrale della Regione competente in materia di politiche sociali e socio-sanitarie, al Servizio sociale dei Comuni e all'Azienda sanitaria competenti per territorio.

13. L'accreditamento ha validità di sei anni dalla data di notifica del relativo provvedimento all'interessato.

Art. 12 modifica dell'accreditamento

1. Nelle ipotesi di cessione a qualsiasi titolo dell'attività accreditata, di modifica della rappresentanza legale e in caso di trasformazione della tipologia di servizio e di struttura, di modifiche sostanziali e di ampliamenti o riduzioni dei servizi e delle strutture già accreditate, previa acquisizione di conferma o di modifica dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 7, deve essere richiesta modifica dell'accreditamento.

2. La domanda di modifica dell'accreditamento è presentata entro sessanta giorni dal rilascio del provvedimento di conferma o di modifica dell'autorizzazione, a pena di decadenza dell'accreditamento già concesso.

3. Il soggetto interessato presenta la domanda di cui al comma 2 per il tramite dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) competente sul territorio ove ha sede operativa la struttura, dando atto delle modifiche intervenute e attestando con dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 la permanenza del possesso dei requisiti validi per l'accreditamento, eventualmente integrando la documentazione già presentata per ottenere l'accreditamento con l'ulteriore documentazione occorrente.

4. Il Servizio sociale dei Comuni provvede ad accertare la permanenza dei requisiti di accreditamento ed esprime, entro sessanta giorni dalla richiesta, parere favorevole o non favorevole all'accreditamento con le modalità di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 11.

5. Il Comune sul cui territorio ha sede la struttura, sulla base del parere espresso dal Servizio sociale dei Comuni, entro dieci giorni dal ricevimento dello stesso, emana provvedimento di modifica o di revoca dell'accreditamento.

6. I provvedimenti di modifica e di revoca dell'accreditamento sono notificati all'interessato e sono contestualmente comunicati alla Direzione centrale della Regione competente in materia di politiche sociali e socio-sanitarie, al Servizio sociale dei Comuni e all'Azienda sanitaria competenti per territorio.

7. Fino alla conclusione del procedimento di modifica dell'accreditamento, i servizi e le strutture interessate mantengono l'accreditamento pregresso che conserva i suoi effetti fino ad eventuale revoca.

Art. 13 rinnovo dell'accreditamento

1. Prima dell'inizio dell'ultimo semestre di durata dell'accreditamento il soggetto interessato è tenuto a presentare domanda di rinnovo dell'accreditamento per il tramite dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) competente sul territorio ove ha sede operativa la struttura, attestando con dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 la permanenza del possesso dei requisiti generali e specifici di cui all'articolo 10.

2. Il Servizio sociale dei Comuni provvede ad accertare la permanenza dei requisiti di accreditamento ed esprime, entro sessanta giorni dalla richiesta, parere favorevole o non favorevole all'accreditamento con le modalità di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 11.

3. Il Comune sul cui territorio ha sede la struttura, sulla base del parere espresso dal Servizio sociale dei Comuni, entro dieci giorni dal ricevimento dello stesso, emana provvedimento di rinnovo o di rigetto dell'istanza di rinnovo.

4. I provvedimenti di rinnovo dell'accreditamento o di rigetto dell'istanza sono notificati all'interessato e sono contestualmente comunicati alla Direzione centrale della Regione competente in materia di politiche sociali e socio-sanitarie, al Servizio Sociale dei Comuni e all'Azienda sanitaria competenti per territorio.

5. Fino alla conclusione del procedimento di rinnovo dell'accreditamento, le strutture interessate mantengono la qualità di soggetti accreditati.

Capo IV vigilanza e controlli

Art. 14 vigilanza e controlli in materia di autorizzazioni

1. L'attività di vigilanza e di controllo in materia di autorizzazioni è svolta dai Comuni con il supporto del Servizio sociale dei Comuni per la valutazione dei requisiti organizzativi e gestionali, di personale e di standard assistenziale e dell'Azienda sanitaria territorialmente competente per gli aspetti relativi ai requisiti igienico-sanitari.
2. La vigilanza si estende anche alla verifica della permanenza dei requisiti professionali degli operatori, nonché al rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e su ogni altro aspetto che incide sull'erogazione del servizio.
3. La vigilanza si esercita almeno ogni tre anni e in ogni caso se ne ravveda la necessità oppure a seguito di specifiche segnalazioni.
4. A seguito di ogni ispezione viene redatto verbale con una descrizione sommaria dei riscontri effettuati, sottoscritto dal responsabile dell'ente che ha svolto i controlli e dal responsabile del servizio o della struttura autorizzata, che può farvi constare le sue osservazioni.
5. Qualora nel corso dei controlli siano riscontrate gravi inosservanze, carenze, difformità nei requisiti previsti per l'autorizzazione al funzionamento, il Comune ordina con provvedimento immediatamente esecutivo al titolare dell'autorizzazione di rimuovere le irregolarità rilevate, indicando le necessarie prescrizioni e il termine per l'adeguamento alle stesse.
6. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni entro il termine assegnato, il Comune dispone la revoca dell'autorizzazione.
7. Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione è notificato all'interessato ed è contestualmente comunicato alla Direzione centrale della Regione competente in materia di politiche sociali e sociosanitarie, al Servizio sociale dei Comuni e all'Azienda sanitaria competenti per territorio.
8. Non può essere rilasciata nuova autorizzazione al medesimo soggetto nei tre anni successivi alla revoca.
9. In caso di revoca dell'autorizzazione, il Servizio sociale dei Comuni e l'Azienda sanitaria competenti, individuano le modalità atte a garantire che il servizio a favore delle persone non sia interrotto, anche mediante la collocazione temporanea dei soggetti ospitati in altra struttura idonea, regolarmente autorizzata. Qualora la ricollocazione temporanea avvenga presso una struttura avente sede in un altro ambito territoriale, le spese di ricovero o del servizio restano a carico degli enti originariamente competenti.
10. La revoca dell'autorizzazione comporta automaticamente la revoca dell'accreditamento.

Art. 15 vigilanza e controlli in materia di accreditamento

1. L'attività di vigilanza e controllo sulle strutture accreditate è esercitata dai Servizi sociali dei Comuni ed è tesa alla verifica del mantenimento dei requisiti richiesti per l'accreditamento, nell'ottica del miglioramento e della promozione della qualità dei servizi e delle strutture accreditate.
2. Per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo sulle strutture accreditate, i Servizi sociali dei Comuni possono avvalersi della collaborazione dell'Organismo Tecnico Regionale per l'Accreditamento di cui all'articolo 33, comma 4 bis, della legge regionale 6/2006.
3. L'attività di vigilanza e controllo in materia di accreditamento è esercitata con cadenza almeno triennale e si esercita in ogni caso se ne ravveda la necessità oppure a seguito di specifiche segnalazioni.
4. Qualora nel corso dei controlli siano riscontrate carenze e difformità nei requisiti previsti per l'accreditamento, il Servizio sociale dei Comuni comunica all'interessato, e per conoscenza al Comune presso il quale la struttura è ubicata, le necessarie prescrizioni per il ripristino delle condizioni di accreditamento e i termini entro i quali adeguarsi.
5. In caso di accertato mancato adeguamento nei termini prefissati, il Comune competente dispone la revoca dell'accreditamento.
6. Il provvedimento di revoca dell'accreditamento è notificato all'interessato ed è contestualmente comunicato alla Direzione centrale della Regione competente in materia di politiche sociali e sociosanitarie, al Servizio sociale dei Comuni e all'Azienda sanitaria competenti per territorio.

7. In caso di revoca dell'accreditamento si applicano le iniziative a tutela degli ospiti di cui al comma 9 dell'articolo 14.

Capo V registro regionale delle strutture e dei servizi autorizzati e accreditati

Art. 16 modalità di iscrizione e di tenuta del registro regionale

1. Presso la direzione centrale della Regione competente in materia di politiche sociali e sociosanitarie è istituito il Registro delle strutture e dei servizi autorizzati e accreditati.
2. L'iscrizione e la cancellazione dei soggetti dal Registro avviene d'ufficio a cura della direzione centrale competente a seguito delle comunicazioni relative ai provvedimenti di rilascio, conferma, modifica, decadenza, sospensione e revoca dell'autorizzazione ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 14 e di rilascio, modifica, rinnovo e revoca dell'accreditamento ai sensi degli articoli 11, 12, 13 e 15. Le relative informazioni sono registrate sul registro entro trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni.
3. Il Registro si compone di due distinte sezioni destinate rispettivamente ai soggetti autorizzati al funzionamento e a quelli accreditati.
4. Il Registro è istituito e conservato nel rispetto delle norme in materia di privacy e tutela dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016.
5. Nel Registro, per ogni soggetto iscritto, sono contenute almeno le informazioni previste dal comma 6 dell'articolo 6 e dal comma 11 dell'articolo 11.
6. L'elenco delle strutture iscritte nel registro è pubblicato nel sito internet istituzionale della Regione.

Capo VI retta e obblighi informativi

Art. 17 retta per l'accoglimento

1. Il corrispettivo per il servizio prestato dalla struttura è costituito da rette giornaliere individuali differenziate in base ai servizi forniti e alle tipologie di utenza. Il corrispettivo viene stabilito tenendo conto delle peculiarità e dei servizi specifici forniti da ciascuna struttura ed è composto da:
 - a) la retta a base giornaliera che evidenzia le spese ordinarie poste a carico del gestore in quanto rientranti nei servizi che lo stesso si impegna a fornire;
 - b) il corrispettivo per gli eventuali servizi aggiuntivi forniti, adeguatamente dettagliati e specificati e concordati preventivamente con gli enti che hanno disposto l'inserimento del minore;
 - c) il corrispettivo per eventuali spese straordinarie, comprese le prestazioni non previste dal Servizio sanitario, adeguatamente dettagliate e specificate e relative a servizi concordati preventivamente con gli enti che hanno disposto l'inserimento del minore.
2. Alla determinazione della retta delle strutture residenziali concorrono le spese per:
 - a) il personale adibito, anche in riferimento al contratto collettivo nazionale (CCNL) applicato;
 - b) la supervisione e la formazione degli operatori;
 - c) l'affitto dell'immobile;
 - d) le utenze;
 - e) le manutenzioni ordinarie e straordinarie;
 - f) l'ammortamento dei beni strumentali al funzionamento della struttura;
 - g) il vitto degli ospiti;
 - h) il vestiario e la lavanderia;
 - i) l'istruzione, la formazione e la socializzazione degli ospiti;
 - j) il trasporto degli ospiti;
 - k) le cure mediche ordinarie degli ospiti e per eventuali ticket sanitari o altre prestazioni sanitarie ordinarie non coperte dal servizio sanitario ma non particolarmente onerose;
 - l) imposte, tasse, assicurazioni e altri oneri gestionali e amministrativi.
3. Alla determinazione della retta dei servizi semiresidenziali e a ciclo diurno concorrono le spese di cui al comma 2, ad esclusione delle spese per l'alloggio, per il vestiario e la lavanderia e per le cure mediche.
4. Entro il trentuno dicembre di ogni anno, le strutture accreditate comunicano al Comune nel cui territorio ha sede la struttura, all'ente gestore del Servizio sociale dei Comuni e all'Azienda sanitaria competenti per territorio

e alla Direzione regionale competente in materia di politiche sociali e sociosanitarie l'importo delle rette applicate per il successivo anno solare. Nel caso vengano pubblicizzate false indicazioni sulle rette si applica la sanzione amministrativa prevista all'articolo 34, comma 6, della legge regionale 6/2006.

5. Con atto di Giunta regionale sono definiti importi retta di riferimento in relazione alle diverse tipologie di strutture. Con il medesimo atto sono stabilite le modalità di applicazione delle rette di riferimento e la loro decorrenza.

6. Gli enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni e i Comuni che ricevono finanziamenti regionali per l'accoglimento dei minori e che si convenzionano con strutture accreditate, riconoscono alle stesse importi retta conformi a quelli stabiliti ai sensi del comma 5.

7. Richieste di integrazione in aumento della retta, fino a un massimo del 25% degli importi retta di riferimento come stabiliti ai sensi del comma 5, possono essere accolte per problematiche del minore che necessitano di interventi professionali specifici e dedicati e vengono discusse e definite all'atto dell'accoglienza del minore. Nel caso in cui tali problematiche sopraggiungano durante il periodo di accoglienza, la richiesta di aumento va presentata all'ente inviante, supportata da motivazioni e da adeguata documentazione. In ogni caso, il mancato accoglimento di tale richiesta non comporta le dimissioni anticipate dell'accolto dalla struttura.

8. Agli oneri per l'inserimento dei minori nelle strutture di cui all'articolo 2 partecipano i genitori e gli altri soggetti obbligati ai sensi di legge in relazione alle capacità economiche degli stessi, secondo indirizzi stabiliti con atto di Giunta regionale.

9. Ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), le aziende sanitarie partecipano agli oneri relativi all'inserimento di minori che necessitano di presa in carico e di percorsi educativo-riabilitativi integrati presso le strutture accreditate di cui all'articolo 10, comma 2, con impiego delle risorse loro assegnate a valere sul Fondo sanitario regionale, nella misura del 50% della retta giornaliera.

Art. 18 obblighi informativi

1. Le strutture di cui all'articolo 2 forniscono entro il 31 dicembre di ciascun anno le informazioni relative agli interventi offerti, ai flussi di persone accolte e in lista d'attesa.

2. Il soggetto gestore delle strutture soddisfa le richieste di dati del Sistema informativo dei servizi sociali regionale (SISS) di cui all'articolo 25 della legge regionale 6/2006.

3. Il soggetto gestore è tenuto a comunicare al Servizio sociale dei Comuni che ha disposto l'inserimento del minore le dimissioni, i trasferimenti, nonché le eventuali assenze non motivate degli accolti.

4. Il soggetto gestore delle comunità per l'integrazione sociale e socioculturale è tenuto ad utilizzare gli strumenti informativi, telematici ed informatici resi disponibili dalla Regione, al fine di agevolare la raccolta di informazioni quantitative relative alle accoglienze ed ottimizzare l'individuazione di soluzioni logistiche ed organizzative che favoriscano la corretta collocazione dei minori stranieri non accompagnati presso le strutture.

Capo VII disposizioni transitorie, finali e di prima applicazione

Art. 19 norme transitorie e di prima applicazione

1. In conformità con quanto stabilito dall'articolo 9, commi 40, 41 e 42, della legge regionale 6 novembre 2018, n. 25 (Disposizioni finanziarie intersettoriali), le strutture che alla data del 1 gennaio 2023 sono già autorizzate al funzionamento ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta regionale 14 febbraio 1990, n. 083/Pres., richiedono il rilascio di nuova autorizzazione conforme al presente regolamento.

2. Al fine di cui al comma 1, il soggetto di cui al comma 1 dell'articolo 4 presenta, entro il 31 marzo 2023, domanda di autorizzazione con le modalità di cui all'articolo 6.

3. Nel caso in cui la domanda di autorizzazione non sia presentata entro il termine di cui al comma 2, il Comune invita il titolare della struttura a provvedere entro novanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, il Comune che ha rilasciato l'autorizzazione all'esercizio dispone la revoca dell'autorizzazione esistente e ordina la chiusura dell'attività, previa adozione delle misure a tutela degli utenti secondo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 8.

4. Qualora la struttura non si trovi in possesso di tutti i requisiti previsti, la domanda di autorizzazione è corredata da un piano di adeguamento con indicazione della tipologia degli interventi da realizzare, dei costi preventivati, delle modalità di finanziamento e dei tempi di realizzazione degli interventi di adeguamento, che non possono superare il termine di:

- a) un anno per i requisiti strutturali;
- b) sei mesi per i requisiti organizzativi e gestionali;
- c) tre anni per i requisiti relativi al personale con qualifica professionale richiesti per le comunità socioeducative e due anni per le comunità per l'integrazione sociale e socioculturale.

5. Il termine di cui alla lettera a) del comma 4 può essere prorogato per un ulteriore anno per straordinarie e motivate ragioni derivanti dalla complessità degli interventi strutturali da realizzare.

6. Per le comunità socioeducative, il piano di adeguamento relativo alla dotazione di personale con qualifica professionale di cui alla lettera c) del comma 4 deve rispettare i seguenti obiettivi in relazione al requisito n. 26.2, dell'allegato B), Sezione I, del presente regolamento:

- a) alla data di richiesta di autorizzazione il personale con funzioni educative in possesso del titolo di studio o qualifica previsti dalla normativa vigente deve rappresentare almeno il 50% del personale complessivo assunto e deve essere raggiunto il rapporto di almeno 1 educatore professionale ogni 8 minori ospitati;
- b) alla scadenza del primo anno dalla data di richiesta di autorizzazione, il personale con funzioni educative in possesso del titolo di studio o qualifica previsti dalla normativa vigente deve rappresentare almeno il 60% del personale complessivo assunto e deve essere raggiunto il rapporto di almeno 1 educatore professionale ogni 6 minori ospitati;
- c) alla scadenza del secondo anno dalla data di richiesta di autorizzazione, il personale con funzioni educative in possesso del titolo di studio o qualifica previsti dalla normativa vigente deve rappresentare almeno il 70% del personale assunto e deve essere raggiunto il rapporto di almeno 1 educatore professionale ogni 5 minori ospitati;
- d) alla scadenza del terzo anno dalla data di richiesta di autorizzazione, il personale con funzioni educative in possesso del titolo di studio o qualifica previsti dalla normativa vigente deve rappresentare almeno l'80% del personale assunto e deve essere raggiunto il rapporto di almeno 1 educatore professionale ogni 4 minori ospitati.

7. Per le comunità per l'integrazione sociale e socioculturale, il piano di adeguamento relativo alla dotazione di personale con qualifica professionale di cui alla lettera c) del comma 4 deve rispettare i seguenti obiettivi in relazione al requisito n. 26.5, dell'allegato B), Sezione I, del presente regolamento:

- a) alla data di richiesta di autorizzazione deve essere assicurato il rapporto di almeno 1 educatore professionale ogni 20 minori ospitati;
- b) alla scadenza del primo anno dalla data di richiesta di autorizzazione deve essere assicurato il rapporto di almeno 1 educatore professionale ogni 18 minori ospitati;
- c) alla scadenza del secondo anno dalla data di richiesta di autorizzazione deve essere assicurato il rapporto di almeno 1 educatore professionale ogni 16 minori ospitati.

8. Il Comune procede all'istruttoria della domanda e all'esame dell'eventuale programma di adeguamento con le modalità di cui all'articolo 6 e in relazione agli esiti rilascia il provvedimento di nuova autorizzazione ovvero, qualora si riscontri la necessità per la struttura di adottare adeguamenti, rilascia provvedimento di autorizzazione provvisoria contenente le prescrizioni finalizzate all'adeguamento ai requisiti e la fissazione dei termini entro i quali devono essere portati a compimento gli adeguamenti, fermi restando i termini e le condizioni previsti ai commi 4, 5, 6 e 7.

9. Nel caso di rilascio di autorizzazione provvisoria, il Comune, alla scadenza dei termini assegnati per completare la dotazione dei requisiti previsti, provvede alle verifiche necessarie e in relazione agli esiti conferma l'autorizzazione provvisoria o autorizza in via definitiva la struttura. Nel caso venga riscontrato il mancato rispetto degli adeguamenti entro i termini è disposta la revoca dell'autorizzazione provvisoria. In caso di revoca dell'autorizzazione il Comune ordina la chiusura dell'attività e adotta le misure a tutela degli utenti secondo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 8.

10. Le disposizioni di cui ai commi 4 lettera c), 6 e 7 si applicano anche alle richieste di autorizzazione al funzionamento di nuove strutture presentate a decorrere dal 1 gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023.

11. Fino al rilascio delle autorizzazioni definitive o dei provvedimenti di revoca delle autorizzazioni esistenti, le autorizzazioni rilasciate ai sensi del D.P.G.R. n. 083/1990 conservano validità.

12. I provvedimenti di rilascio delle autorizzazioni provvisorie e definitive e di revoca delle autorizzazioni esistenti sono notificati all'interessato e sono contestualmente comunicati alla Direzione centrale della Regione

competente in materia di politiche sociali e socio-sanitarie, al Servizio sociale dei Comuni e all'Azienda sanitaria competente per territorio.

13. I soggetti che ottengono l'autorizzazione definitiva ai sensi del comma 9 e che alla data di notifica dei relativi provvedimenti hanno in corso rapporti contrattuali con enti pubblici, presentano, entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di autorizzazione, domanda di accreditamento ai sensi dell'articolo 11. Ai sensi dell'articolo 66, comma 7, della legge regionale 6/2006, fino alla data di rilascio del provvedimento di accreditamento sono fatti salvi gli effetti dei rapporti contrattuali in corso con enti pubblici e possono essere stipulati nuovi contratti per l'accoglimento dei minori.

Art. 20 modulistica

1. Con decreto del direttore della Direzione centrale competente in materia di politiche sociali e socio-sanitarie, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione, può essere adottata modulistica finalizzata ad agevolare l'applicazione del presente regolamento.

Art. 21 entrata in vigore e disapplicazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Le disposizioni del presente regolamento hanno efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2023. A decorrere da tale data, il regolamento emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 14 febbraio 1990 n. 83/Pres. (Regolamento di esecuzione previsto, per le strutture di accoglimento residenziale per finalità assistenziali, dai commi 3 e 4 dell'articolo 15 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33) non trova applicazione relativamente alle strutture di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del medesimo regolamento D.P.Reg. 083/1990 che accolgono minori.

ALLEGATO A)

TIPOLOGIE DI STRUTTURE

COMUNITÀ FAMILIARE	
Caratteristiche generali	<p>È un servizio residenziale la cui impostazione, per quanto attiene a modalità relazionali, organizzazione interna e contesto ambientale, assume come modello di riferimento quello di un nucleo familiare. In tal senso, la comunità familiare offre, rispetto alle altre strutture, la contemporanea coesistenza dei caratteri della famiglia e di quelli della comunità.</p> <p>La comunità familiare è caratterizzata dalla convivenza continuativa e stabile di almeno due adulti, preferibilmente coppia con figli, adeguatamente preparati, che offrono un rapporto di tipo genitoriale sereno, rassicurante e personalizzato in un ambiente familiare sostitutivo.</p>
Destinatari	<p>Minori di età compresa tra 0 e 18 anni (non compiuti), di entrambi i sessi, che presentano un profilo di bisogno socio-educativo.</p> <p>La comunità familiare accoglie in via preferenziale minori d'età compresa tra 0-6 anni.</p> <p>L'accoglienza di bambini di età inferiore ai 4 anni è realizzata esclusivamente presso una struttura caratterizzata dalla presenza di una famiglia pre-esistente.</p> <p>Nella comunità familiare non possono essere accolti minori provenienti dall'area penale e minori che necessitano di percorsi educativo-riabilitativi integrati.</p>
Capacità ricettiva	<p>Fino a un massimo di 6 minori, ivi compresi i figli dell'eventuale coppia residente, laddove presenti. Può essere previsto un posto aggiuntivo per la pronta accoglienza.</p>
Moduli	<p>La comunità familiare può essere organizzata secondo tre moduli differenti, alternativi e incompatibili tra loro nella stessa unità abitativa:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Modulo 1 per accogliere minori dai 0 ai 8 anni;b) Modulo 2 per accogliere minori dai 9 ai 13 anni;c) Modulo 3 per accogliere minori dai 14 ai 18 anni (non compiuti). <p>In presenza di fratelli possono essere inseriti nello stesso modulo minori di diverso sesso ed età.</p>
Personale	<p>I due adulti che operano nella struttura devono aver fatto un percorso formativo sulla genitorialità e l'accoglienza e almeno uno dei due deve essere in possesso del titolo di educatore come previsto dalla normativa vigente.</p> <p>Uno degli adulti che operano nella struttura ha la funzione di coordinamento e svolge compiti di responsabilità per la realizzazione dei Progetti Educativi Individuali (PEI) e di referenza nei rapporti con l'esterno e di raccordo con i servizi del territorio.</p> <p>Uno dei due adulti può svolgere attività lavorativa esterna.</p> <p>Al fine di garantire un rapporto numerico di almeno un adulto ogni tre minori, concorrono all'attività svolta dagli adulti eventuali altri educatori, nonché altre figure di supporto. Nelle ore di riposo notturno è garantita la presenza di almeno uno dei due adulti conviventi. Nel caso in cui vi siano particolari e urgenti necessità, anche segnalate dal Servizio sociale referente, è garantita l'ulteriore presenza di almeno un educatore. L'attivazione dell'educatore è prevista anche nel caso in cui entrambi gli adulti, per documentate ragioni di straordinaria necessità, si assentino contemporaneamente dalla comunità.</p>

COMUNITÀ SOCIO EDUCATIVA

Caratteristiche generali	<p>È un servizio residenziale che, pur offrendo un'accoglienza di tipo familiare per dimensioni, ambiente e modalità relazionale, si caratterizza per la presenza di</p>
--------------------------	--

	un'équipe educativa che esercita la propria funzione in termini professionali.
Destinatari	<p>Minori di età compresa tra 0 e 17 anni, ovvero dal compimento dei 18 anni fino al compimento dei 21 anni in caso di prosieguo amministrativo, di entrambi i sessi, che presentano un profilo di bisogno socio-educativo.</p> <p>Minori di età compresa tra 0 e 17 anni, ovvero dal compimento dei 18 anni fino al compimento dei 21 anni in caso di prosieguo amministrativo, di entrambi i sessi, che necessitano di percorsi educativo-riabilitativi integrati qualora la struttura sia accreditata ai sensi dell'art. 10, comma 2, del Regolamento. Tali minori presentano rilevanti difficoltà psicologiche e relazionali e seri problemi del comportamento in seguito a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - traumi e sofferenze di natura psicologica e fisica dovuti a violenze subite od assistite; - prolungata permanenza in contesti familiari caratterizzati da dinamiche gravemente disfunzionali che coinvolgono il minore; - situazioni di grave trascuratezza relazionale e materiale determinata da profonde insufficienze delle competenze personali e genitoriali delle figure parentali. <p>Le difficoltà sono di entità tale da non potere essere superate con i soli interventi ambulatoriali o domiciliari e richiedono una collocazione residenziale del minore che permetta azioni di supporto educative e psicologiche, dotate di intensità, continuità e integrate con quelle svolte dai servizi territoriali.</p>
Capacità ricettiva	Accoglie fino ad un massimo di dodici minori per unità abitativa e assicura un posto aggiuntivo riservato alla pronta accoglienza.
Moduli	<p>La comunità socio-educativa è articolata in moduli da massimo 6 minori ciascuno. Al fine di favorire lo sviluppo di positive relazioni tra pari, l'accoglienza dei minori avviene tenendo in considerazione l'omogeneità per sesso e per età degli stessi. Con riferimento all'età sono individuate le seguenti fasce:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) da 0 a 6 anni b) da 7 a 10 anni; c) da 11 a 13 anni; d) da 14 a 17 anni, o fino al compimento dei 21 anni in caso di prosieguo amministrativo. <p>Il modulo con minori compresi nella fascia 0-6 anni è incompatibile con la presenza nella medesima struttura dei moduli con minori di età superiore a 11 anni.</p> <p>Il modulo con minori compresi nella fascia 6-10 anni è incompatibile con la presenza nella medesima struttura del modulo con minori compresi nella fascia 14-17 anni.</p> <p>In presenza di fratelli possono essere inseriti nello stesso modulo minori di diverso sesso ed età.</p> <p>Per specifiche esigenze, concordate con i servizi inviati, la permanenza del minore presso la struttura oltre i limiti di età previsti dai moduli di cui sopra, può essere prolungata fino al compimento di un ulteriore anno di età.</p>
Personale	<p>Educatori in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa vigente che esercitano la loro professione in forma di attività lavorativa.</p> <p>Nel caso la comunità socioeducativa si accrediti per l'accoglienza di minori con profilo di bisogno educativo-riabilitativo integrato ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del Regolamento, deve essere garantita la presenza di personale con competenze psicologico-cliniche (psicologo e/o neuropsichiatra) per interventi di supporto diretto al minore, secondo gli standard stabiliti nell'Allegato B), sezione II.</p>

COMUNITÀ BAMBINO-GENITORE

Caratteristiche generali	È un servizio residenziale che si caratterizza per la presa in carico del nucleo familiare e non del singolo componente e si propone di offrire un supporto volto a
--------------------------	---

	<p>creare un equilibrio tra le esigenze di accudimento e tutela dei minori e di presa in carico dei bisogni della madre o del padre a supporto delle sue capacità genitoriali. La modalità gestionale della struttura residenziale è improntata al coinvolgimento attivo degli accolti per una loro progressiva responsabilizzazione. In via temporanea, può assicurare la prosecuzione dell'accoglienza, continuando a ospitare i bambini nel caso in cui i genitori si siano allontanati autonomamente dalla struttura, oppure nel caso in cui i genitori siano stati allontanati con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Minorile.</p> <p>Non rientrano nella presente tipologia le case rifugio che accolgono donne maltrattate con i rispettivi figli di cui all'intesa della Conferenza Unificata del 27 novembre 2014.</p>
Destinatari	<p>Nuclei familiari caratterizzati dalla presenza di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - madri con uno o più figli di età compresa tra 0 e 13 anni, di entrambi i sessi, con un profilo di bisogno di tipo socio educativo; - donne gestanti; - padri con uno o più figli di età compresa tra 0 e 13 anni, di entrambi i sessi, con un profilo di bisogno di tipo socio educativo; - genitori detenuti sottoposti ad arresti domiciliari o a detenzione domiciliare con figli al seguito. <p>In presenza di fratelli, possono essere inseriti minori di età superiore a 13 anni. Non possono essere accolti minori che necessitano di percorsi educativo-riabilitativi integrati.</p>
Capacità ricettiva	<p>Accoglie al massimo quattro nuclei familiari con i relativi figli minori e, comunque, sino al raggiungimento di un numero massimo di dodici presenze, figli minori compresi. All'interno dei dodici posti possono essere previsti un posto di pronta accoglienza.</p>
Moduli	<p>La comunità bambino-genitore può essere organizzata in moduli, fino a un massimo di due per ogni unità abitativa.</p>
Personale	<p>La comunità garantisce la presenza di educatori in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa vigente in modo flessibile e in base al numero e alle necessità degli accolti.</p>

ALLOGGIO AD ALTA AUTONOMIA	
Caratteristiche generali	<p>È un servizio residenziale di ridotte dimensioni che ha la finalità di promuovere l'autonomia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di adolescenti alle soglie della maggiore età; - di neo maggiorenni e di stranieri non accompagnati in prosieguo amministrativo; - di giovani adulti accolti in precedenza presso altri servizi residenziali o in uscita da percorsi di affido familiare, ma ancora bisognosi di un accompagnamento educativo, poiché non ancora ritenuti idonei a vivere autonomamente. <p>Si caratterizza per favorire la gestione autonoma degli spazi e della quotidianità da parte dei ragazzi, nonché il loro inserimento nel mercato del lavoro e nel tessuto comunitario.</p> <p>La permanenza dei giovani accolti nella comunità ad alta autonomia è di norma di un anno, ma può essere prorogata per particolari esigenze formative previste dal PEI.</p>
Destinatari	<p>Ragazzi di età compresa tra i 17 anni compiuti e fino al compimento dei 21 anni, di entrambi i sessi, con un profilo di bisogno di tipo socio educativo.</p> <p>Non possono essere accolti ragazzi che necessitano di percorsi educativo-riabilitativi integrati.</p>
Capacità ricettiva	<p>Accoglie fino ad un massimo di sei ragazzi e riserva un posto aggiuntivo riservato</p>

	alla pronta accoglienza.
Moduli	Non previsti
Personale	La comunità garantisce il servizio attraverso un'equipe educativa composta da varie figure professionali, tra cui: <ul style="list-style-type: none"> - personale in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa vigente (educatori professionali); - personale in possesso di laurea in discipline umanistiche (a titolo esemplificativo: scienze dell'educazione e della formazione primaria, mediazione linguistica e culturale, servizio sociale, psicologia, sociologia, scienze politiche); - personale in possesso di diploma rilasciato da istituti superiori ad indirizzo socio-psico-pedagogico, dotato di adeguata esperienza nell'ambito dei servizi socio-educativi e di integrazione socioculturale.

COMUNITÀ PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE E SOCIOCULTURALE

COMUNITÀ PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE E SOCIOCULTURALE	
Caratteristiche generali	<p>È un servizio residenziale caratterizzato da un intervento educativo svolto da un'équipe multidisciplinare che guida il minore in un percorso di crescita personale e sociale, favorendone la progressiva integrazione sociale e socioculturale, la responsabilizzazione e l'autonomia.</p> <p>All'interno della struttura sono assicurate le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) recupero e/o potenziamento delle risorse individuali del minore allo scopo di favorire il processo di crescita; b) orientamento e tutela legale: supporto nell'espletamento delle procedure di identificazione, del rilascio del permesso di soggiorno; c) verifica della presenza di parenti e collaborazione per l'eventuale avvio delle procedure di ricongiungimento familiare; d) assistenza psicologica e sanitaria di base. Sono escluse le attività di risposta a bisogni caratterizzati da alto carico socio sanitario e) misure di supporto, presa in carico e riabilitazione di condizioni di vulnerabilità o di necessità particolari (disagio psicologico, vittime di tratta, torture, violenza); f) assolvimento dell'obbligo di istruzione; g) insegnamento della lingua italiana anche in raccordo con i piani regionali per la formazione civico-linguistica; h) formazione secondaria e/o professionale; i) collocamento in attività lavorative in apprendistato e/o in tirocini; j) inserimento in contesti e attività socializzanti e per il tempo libero. <p>Nel caso in cui i minori presentino problematiche di carattere sanitario, l'Azienda Sanitaria (AS) competente per territorio garantisce, in raccordo con il Servizio sociale referente, percorsi di cura terapeutico-riabilitativi coerenti con le problematiche rilevate.</p> <p>Il PEI è elaborato in forma congiunta con il servizio sanitario di competenza, integrato per gli aspetti di competenza sanitaria e sociosanitaria. Le prestazioni sanitarie sono a carico dell'AS di competenza.</p>
Destinatari	Minori stranieri non accompagnati di età compresa tra i 14 e i 17 anni, ed eventualmente dal compimento dei 18 anni fino al compimento dei 21 anni in caso di prosieguo amministrativo.
Capacità ricettiva	Ogni struttura può articolare l'accoglienza in moduli, con una capacità di sedici minori per singolo modulo. Sulla base della progettualità specifica, della valutazione complessiva sulla praticabilità dell'inserimento e sulla compatibilità con gli altri ospiti della struttura, previo provvedimento dell'Autorità giudiziaria, può essere disposto l'inserimento in

	deroga esclusivamente di fratelli e/o sorelle fino ad un massimo di otto minori per singolo modulo.
Moduli	La struttura può essere articolata in moduli. Per modulo si intende un'unità funzionale organizzativa collocata presso la stessa sede dell'attività residenziale, volta all'erogazione dei servizi nell'interesse del minore.
Personale	La comunità garantisce il servizio attraverso un'equipe educativa composta da varie figure professionali, tra cui: <ul style="list-style-type: none"> - personale in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa vigente (educatori professionali); - personale in possesso di laurea in discipline umanistiche (a titolo esemplificativo: scienze dell'educazione e della formazione primaria, mediazione linguistica e culturale, servizio sociale, psicologia, sociologia, scienze politiche); - personale in possesso di diploma rilasciato da istituti superiori ad indirizzo socio-psico-pedagogico, dotato di adeguata esperienza nell'ambito dei servizi socio-educativi e di integrazione socioculturale.

CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO	
Caratteristiche generali	<p>È un servizio semiresidenziale o un modulo aggiuntivo di strutture residenziali socio educative, con finalità di prevenzione e recupero, che offre ospitalità diurna con un servizio flessibile a carattere educativo e assistenziale e un accompagnamento ai loro nuclei familiari.</p> <p>Il Centro educativo diurno è luogo di sostegno e integrazione sociale nei tempi extrascolastici e si propone di agevolare un lavoro di integrazione sociale e culturale con la comunità, per la prevenzione del disagio e la promozione del benessere individuale e sociale.</p> <p>Attraverso la realizzazione di un programma di attività socio-educative, culturali e ricreative, il Centro educativo diurno mira in particolare al recupero di minori e adolescenti, figli di famiglie in condizioni di fragilità che però, se opportunamente supportate, sono ancora in grado di mantenere con loro una relazione positiva. Mira contemporaneamente al supporto alla genitorialità, promuovendo azioni che coinvolgano le famiglie stesse, in qualità di partner di progetto, e fornendo loro occasioni di approfondimento di tematiche riguardanti la crescita dei propri figli e le competenze genitoriali.</p> <p>Le attività formative e laboratoriali devono essere svolte in gruppi di massimo 8 persone, preferibilmente aggregate per classi d'età o in gruppi di massimo 4 persone, se presente un minore con disabilità motorie, sensoriali o neuropsichiche.</p> <p>Il Centro educativo diurno supporta la famiglia nel lavoro con i figli per ciò che attiene alle relazioni intra familiari, al lavoro scolastico, all'utilizzo costruttivo del tempo libero, l'inserimento nel gruppo dei pari e, in generale, tutte le variabili socio ambientali che, promuovendo il benessere del minore e dell'intero nucleo familiare, permettono di prevenire l'allontanamento dalla famiglia e di agevolare il graduale rientro nel caso di minori seguiti dai servizi sociali.</p> <p>Il Centro educativo diurno opera in stretto collegamento con i Servizi sociali dei Comuni e, ove necessario, con i servizi sanitari delle Aziende Sanitarie, con le istituzioni scolastiche e con le altre agenzie educative del territorio, nonché con le strutture per minori a carattere residenziale.</p> <p>Le attività del Centro si realizzano attraverso interventi programmati, raccordati con i programmi e le attività degli altri servizi e strutture educative, sociali, culturali e ricreative del territorio.</p> <p>Alla determinazione degli indirizzi programmatici e organizzativi possono</p>

	<p>partecipare anche le famiglie degli ospiti e le associazioni familiari che le rappresentano.</p> <p>L'orario di funzionamento del Centro deve essere flessibile e compatibile con le esigenze di studio e formative degli ospiti.</p> <p>Il Centro diurno può prevedere un servizio di trasporto per facilitare gli spostamenti dei minori e delle loro famiglie per la piena attuazione dei progetti personalizzati.</p>
Destinatari	<p>Minori di età compresa tra i 6 e i 18 anni (non compiuti), segnalati dai Servizi territoriali, o provenienti da famiglie del territorio. Possono essere eventualmente ospitati anche nuclei genitore-bambino in situazioni di fragilità.</p>
Capacità ricettiva	<p>Massimo 15 ospiti</p>
Moduli	<p>Non previsti</p>
Personale	<p>Vi operano educatori in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa vigente.</p> <p>Nel caso il centro diurno socio educativo si accrediti per l'accoglienza di minori con profilo di bisogno educativo-riabilitativo integrato ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del Regolamento, deve essere garantita la presenza di personale con competenze psicologico-cliniche (psicologo e/o neuropsichiatra) per interventi di supporto diretto al minore, secondo gli standard stabiliti nell'Allegato B), sezione II.</p>

ALLEGATO B) - SEZIONE I

REQUISITI DI AUTORIZZAZIONE E DI ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI A CARATTERE SOCIOEDUCATIVO, SOCIOASSISTENZIALE E SOCIOSANITARIO

REQUISITI DI AUTORIZZAZIONE

N.	REQUISITO	TIPOLOGIA DI STRUTTURA ALLA QUALE SI APPLICA IL REQUISITO	AUTOVALUTAZIONE	VERIFICA VALUTATORI
REQUISITI STRUTTURALI				
1.	La struttura deve essere ubicata in un luogo facilmente accessibile e raggiungibile, idoneo all'attivazione di rapporti significativi col contesto sociosanitario di riferimento e con le iniziative di integrazione scolastica, di relazione e del tempo libero.	Tutte	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
2.	La struttura è in possesso di agibilità.	Tutte	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
3.	La struttura è in possesso di documentazione in materia di sicurezza elettrica ed impiantistica ai sensi della normativa vigente.	Tutte	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
4.	La struttura garantisce il requisito della visitabilità, come formulato dal D.M. 236/89.	Tutte	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
5.	La struttura è in possesso di documentazione attestante il rispetto delle disposizioni previste dalle leggi vigenti in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.	Tutte	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
6.	La struttura è in possesso di documentazione attestante la manutenzione degli edifici e degli impianti.	Tutte	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
7.	È assicurata l'igiene, la pulizia e la manutenzione dei locali.	Tutte	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
8.	La struttura dispone di un piano delle emergenze.	Tutte	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
9.	La struttura garantisce il rispetto dei requisiti igienico sanitari dei locali adibiti ad abitazione.	Tutte	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
10.	Sono presenti i seguenti locali: a) locale o spazio per attività amministrative e per gli operatori; può corrispondere alla stanza dell'operatore, purché questa sia dotata di idonei arredi; b) locale cucina o spazio adibito alla preparazione dei pasti. Nel caso in cui la cucina non abbia uno spazio dedicato per la consumazione dei pasti, potrà essere	I locali di cui alle lettere c) e d) non sono richiesti per i centri diurni socioeducativi	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no

	<p>utilizzato il locale soggiorno;</p> <p>c) locale soggiorno o spazio di relazione appositamente organizzato per le attività collettive e di socializzazione, educative e ricreative, distinto dagli spazi destinati alle camere da letto; con riferimento alla dimensione si tiene conto delle attività individuali e collettive svolte dalle diverse fasce di età presenti all'interno della struttura e della corretta organizzazione e collocazione degli arredi in relazione agli spazi minimi funzionali e agli accorgimenti necessari atti ad evitare infortuni e rischi;</p> <p>d) locale lavanderia, se il servizio non è esternalizzato o realizzato presso altra sede; le attrezzature di lavanderia (lavatrice, lavatoio) e il deposito della biancheria sporca possono essere inserite in uno spazio dedicato, oppure nell'ambito dei servizi igienico-sanitari.</p>			
11.	<p>Gli spazi destinati ai bambini e ragazzi, il loro arredamento e le attrezzature devono essere adeguati all'età degli ospiti ed alla funzione della struttura, consentendo le attività di gioco, animazione e studio, individuali e di gruppo, e tenendo in particolare conto le esigenze di sicurezza.</p>	Tutte	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
12.1	<p>Le camere da letto, separate dalla zona giorno, singole, doppie o, eccezionalmente, triple, e dotate di arredi il più possibile gradevoli e personalizzabili, organizzate in modo da garantire l'autonomia individuale, la personalizzazione, la fruibilità, la riservatezza, nonché il rispetto delle differenze di genere e in relazione all'età.</p> <p>Le strutture con ospiti tra 0 e 6 anni sono dotate di culle per i neonati e di letti per bambini, mentre le strutture con ospiti maggiori di 6 anni sono dotate anche di angolo studio.</p> <p>Almeno una camera da letto per gli operatori è collocata in posizione tale da consentire una adeguata vigilanza sui minori.</p>	Non richiesto per i centri diurni socioeducativi	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
12.2	<p>È presente almeno una camera ogni nucleo familiare. La camera può avere più posti letto, in relazione anche all'età dei figli e allo stato delle relazioni genitori-figli. Le camere da letto sono separate dalla zona giorno e sono dotate di arredi il più possibile gradevoli e personalizzabili.</p>	Richiesto solo per la comunità bambino-genitore	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
13.1	<p>La struttura dispone di 1 locale ogni 6 ospiti adibito a servizio igienico completo di lavabo, WC, bidet, doccia o vasca, oltre ad un servizio igienico riservato agli operatori.</p>	<p>Richiesto per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - comunità socio educativa; - alloggio ad alta autonomia; - comunità per l'integrazione 	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no

		sociale e socioculturale		
13.2	La struttura dispone di un locale adibito a servizio igienico completo di doccia o vasca, WC, bidet e lavabo per i minori accolti e uno per gli adulti.	Richiesto solo per la comunità familiare	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
13.3	La struttura dispone di un locale adibito a servizio igienico completo di doccia o vasca, WC, bidet, con attrezzature idonee all'igiene dei neonati, oltre ad un servizio igienico riservato agli operatori.	Richiesto solo per la comunità bambino-genitore	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
13.4	La struttura dispone di un locale adibito a servizio igienico completo di lavabo, WC, doccia o vasca, bidet, fino a 6 ospiti, oltre a un servizio igienico riservato agli operatori. Da 7 a 15 ospiti è presente un altro bagno dotato di almeno WC e lavabo.	Richiesto solo per il centro diurno socio educativo	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
14.	Vi è evidenza del rispetto del divieto di fumo.	Tutte	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no

REQUISITI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI				
15.	<p>La struttura è dotata di una Carta dei Servizi che contiene, almeno:</p> <p>a) i riferimenti valoriali, le radici storiche e la cultura di appartenenza del servizio alla persona;</p> <p>b) il tipo di utenza, la fascia d'età ed il genere dei soggetti che potranno essere ospitati;</p> <p>c) il numero di posti disponibili e quelli per la pronta accoglienza con specificazione degli aspetti logistici, le modalità di ammissione e dimissione;</p> <p>d) il modello teorico di riferimento, le metodologie educative che si intendono adottare e le modalità del sostegno psicologico, qualora previsto;</p> <p>e) il rispetto delle esigenze culturali e religiose dei minori;</p> <p>f) i servizi garantiti all'interno ed all'esterno della comunità;</p> <p>g) schema di svolgimento di una giornata tipo;</p> <p>h) modalità di rapporto con le famiglie di origine dei minori accolti;</p> <p>i) le forme della gestione organizzativa con particolare riferimento alle modalità operative degli operatori, al numero degli educatori dedicati a tempo pieno e a tempo parziale (parametrati al numero di ospiti presenti), alle modalità di contenimento del turn-over del personale educativo, alle funzioni del responsabile/coordinatore e alle modalità di esercizio della supervisione e l'eventuale presenza di figure di supporto (volontari e tirocinanti curricolari) e il loro coordinamento;</p> <p>j) il responsabile della comunità e le forme dell'eventuale delega ad altro operatore;</p> <p>k) gli impegni che l'Ente gestore assume per la formazione e l'aggiornamento degli operatori;</p>	Tutte	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no

	<p>l) le modalità di gestione della documentazione e della sua conservazione, in ottemperanza alle prescrizioni previste in materia di trattamento dei dati personali e di privacy;</p> <p>m) le modalità di computo e di riscossione del contributo economico richiesto ai Servizi territoriali;</p> <p>n) il radicamento e/o le relazioni con i soggetti del territorio.</p> <p>La Carta dei servizi deve essere redatta in modo da facilitarne la comprensione da parte degli ospiti, delle loro famiglie e dei servizi territoriali.</p> <p>La Carta dei servizi è aggiornata in caso di necessità, anche in relazione agli esiti del monitoraggio e della valutazione delle attività verificate.</p>			
16.	<p>Gli ospiti, per tutta la durata della loro permanenza in struttura, godono di adeguata copertura assicurativa almeno contro il rischio di infortunio, invalidità temporanea o permanente e decesso, come rilevabile dalla polizza assicurativa.</p>	Tutte	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
17.	<p>La struttura è dotata di un Registro delle presenze degli accolti, che riporta:</p> <p>a) i dati anagrafici degli accolti;</p> <p>b) la provenienza (domicilio, altra struttura, ecc.);</p> <p>c) la data di ingresso nella struttura/servizio;</p> <p>d) eventuali assenze con relative motivazioni;</p> <p>e) la data delle dimissioni.</p>	Non richiesto per la comunità familiare	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
18.	<p>La struttura è dotata di un Registro del personale che riporta:</p> <p>a) i dati anagrafici del personale;</p> <p>b) le qualifiche e le mansioni svolte;</p> <p>c) i turni del personale;</p> <p>d) la registrazione delle presenze.</p>	Non richiesto per la comunità familiare	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
19.	<p>La struttura è dotata di un Registro delle presenze che riporta:</p> <p>a) le visite dei familiari, parenti e amici dei minori ospiti;</p> <p>b) l'ingresso di volontari;</p> <p>c) l'ingresso di operatori dei servizi.</p>	Non richiesto per la comunità familiare	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
20.	<p>La struttura è dotata di un Diario giornaliero che riporta:</p> <p>a) gli eventi salienti della giornata per ogni accolto ed eventuali situazioni di difficoltà singole e/o del gruppo, al fine di consentire di avere un quadro dell'andamento della situazione di ogni accolto e del gruppo nel suo insieme;</p> <p>b) il personale presente in turno.</p> <p>Il Diario deve favorire lo scambio di consegne tra l'operatore che conclude il turno e quello subentrante.</p>	Non richiesto per la comunità familiare	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
21.	<p>La struttura è dotata di un archivio della documentazione riguardante l'accolto.</p>	Non richiesto per la comunità familiare	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
22.	<p>Il regolamento interno e il registro del personale sono esposti in luogo accessibile. Il diario giornaliero, il registro delle presenze degli accolti e la cartella personale sono riposti in luoghi idonei, accessibili esclusivamente al personale della struttura/servizio e nel rispetto delle regole in materia di trattamento dei dati personali e di privacy.</p>	Non richiesto per la comunità familiare	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
23.	<p>È garantita la funzione di coordinamento organizzativo e di</p>	Non richiesto	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> sì

	referenza nei rapporti con l'esterno.	per la comunità familiare	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> no
24.	La struttura è dotata di un Regolamento interno, in cui sono esplicitate: a) indicazioni relative alla vita comunitaria e alle diverse attività; b) norme generali di comportamento degli accolti; c) linee guida alimentari validate dall'Azienda sanitaria territorialmente competente, che tengano anche conto delle abitudini e delle tradizioni alimentari delle culture di origine dei minori ospitati.	Non richiesto per la comunità familiare	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no

REQUISITI DI PERSONALE E STANDARD ASSISTENZIALE

25.	E' presente un referente preposto alla funzione di coordinamento organizzativo e responsabile nei rapporti con l'esterno.	Richiesto per tutte le tipologie di comunità	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
26.1	Almeno 1 degli adulti presenti è educatore professionale.	Richiesto solo per le comunità familiari	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
26.2	Il personale con funzioni educative in possesso del titolo di studio o qualifica previsti dalla normativa vigente è almeno l'80% del personale in organico ed è garantito il rapporto di almeno 1 educatore professionale ogni 4 minori presenti.	Richiesto solo per le comunità socioeducative	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
26.3	È presente in organico almeno 1 educatore professionale ogni 2 nuclei presenti, purché non si superi il numero massimo di 4 figli.	Richiesto solo per le comunità bambino-genitore	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
26.4	È presente in organico almeno 1 educatore professionale ogni 6 minori presenti.	Richiesto solo per l'alloggio ad alta autonomia	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
26.5	È presente in organico almeno 1 educatore professionale ogni 16 minori presenti.	Richiesto solo per la comunità per l'integrazione sociale e socioculturale	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
27.1	Ad integrazione degli educatori professionali può essere prevista la presenza di personale aggiuntivo tra cui: - personale in possesso di laurea in discipline umanistiche (a titolo esemplificativo: scienze dell'educazione e della formazione primaria, mediazione linguistica e culturale, servizio sociale, psicologia, sociologia, scienze politiche); - personale in possesso di diploma rilasciato da istituti superiori ad indirizzo socio-psico-pedagogico, dotato di adeguata esperienza nell'ambito dei servizi socio educativi e di integrazione socioculturale. Il personale aggiuntivo è definito all'interno di singoli Progetti Educativi Individualizzati (PEI).	Richiesto per tutte le tipologie di comunità ad eccezione della comunità per l'integrazione sociale e socioculturale	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
27.2	Ad integrazione degli educatori professionali è prevista la	Richiesto solo	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> si

	<p>presenza di operatori in rapporto di 1 ogni 4 minori ospitati in possesso dei seguenti titoli di studio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - laurea in discipline umanistiche (a titolo esemplificativo: scienze dell'educazione e della formazione primaria, mediazione linguistica e culturale, servizio sociale, psicologia, sociologia, scienze politiche); - diploma rilasciato da istituti superiori ad indirizzo socio-psico-pedagogico, dotato di adeguata esperienza nell'ambito dei servizi socio educativi e di integrazione socioculturale. 	per la comunità per l'integrazione sociale e socioculturale	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> no
28.	Per le ore notturne è garantita la presenza costante di almeno un operatore e deve essere in ogni caso garantita la reperibilità di un educatore professionale.	Negli alloggi ad alta autonomia la presenza dell'operatore nelle ore notturne è richiesta se sono presenti ospiti di minore età.	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no

REQUISITI DI ACCREDITAMENTO

N.	REQUISITO	TIPOLOGIA DI STRUTTURA ALLA QUALE SI APPLICA IL REQUISITO	AUTOVALUTAZIONE	VERIFICA VALUTATORI
1.	<p>Nella Carta dei servizi devono essere esplicitati i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Metodologia di costruzione, gestione e aggiornamento del PEI durante le diverse fasi di accoglienza residenziale; b) Strumenti di monitoraggio dei percorsi educativi o educativi-riabilitativi integrati in relazione agli obiettivi definiti nel progetto personalizzato; c) Metodologia del lavoro in équipe; d) Articolazione della cartella di ogni ospite in cui si evidenzino gli aspetti giuridici, sanitari, sociali, educativi e psicologici; e) Modalità e strumenti di monitoraggio e valutazione dei percorsi individualizzati; f) Modalità di prevenzione e gestione di criticità interne al servizio e di disservizi mediante incontri d'équipe con cadenza almeno quindicinale e redazione di relativo verbale; g) Modalità di comunicazione interna che favoriscano la partecipazione degli ospiti nelle scelte relative alle iniziative e attività comuni; h) Strumenti di analisi del clima organizzativo fra gli operatori (qualità percepita); i) Modalità di comunicazione nei confronti dei servizi sociali e sanitari, e di altri soggetti istituzionali (Tribunale 	Tutte	<input type="checkbox"/> presente <input type="checkbox"/> da perfezionare <input type="checkbox"/> non presente	<input type="checkbox"/> presente <input type="checkbox"/> da perfezionare <input type="checkbox"/> non presente

	<p>per i Minorenni, scuola e altri);</p> <p>j) Piano annuale delle ore indirette, annualmente programmato, tale da assicurare agli operatori: momenti di confronto e programmazione tra operatori e coordinatore del servizio, e partecipazione agli incontri di supervisione, alla formazione e agli incontri di équipe e di rete con gli operatori dei servizi sociosanitari competenti, con gli operatori scolastici e gli altri servizi;</p> <p>k) Modalità di gestione delle dimissioni dei minori;</p> <p>l) Modalità di gestione di eventuali situazioni di crisi (atti aggressivi auto/etero diretti, fughe, uso di sostanze psicoattive).</p>			
2.	<p>Sono garantite le seguenti funzioni:</p> <p>a) Direzione: le funzioni di direzione, gestione e organizzazione complessiva del servizio sono svolte dal responsabile della struttura/servizio che assicura il raggiungimento degli obiettivi di efficacia e di efficienza del servizio con il corretto uso delle risorse economiche, di quelle umane e del buon funzionamento organizzativo generale;</p> <p>b) Coordinamento: le funzioni di coordinamento consistono nella gestione del gruppo degli educatori e delle turnazioni nonché nel raccordo con i servizi del territorio. Il coordinatore ha compiti di gestione dello staff multi-professionale della struttura e la responsabilità della realizzazione dei Progetti Educativi Individualizzati (PEI) e dei Progetti Educativi Riabilitativi Integrati (PERI) nel caso in cui la struttura sia accreditata per l'accoglimento di minori con profilo di bisogno educativo-riabilitativo integrati. La funzione di responsabile del coordinamento può essere svolta dalla medesima persona in diverse strutture o dal responsabile della struttura/servizio;</p> <p>c) Amministrazione: le funzioni di amministrazione comprendono la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, attraverso il presidio di tutti i processi che supportano l'erogazione del servizio agli accolti. Prevedono la responsabilità sulla corretta gestione economico-finanziaria, la regolare amministrazione giuridica e contrattuale del personale, nonché la predisposizione di tutti gli atti amministrativi necessari al funzionamento della struttura/servizio stesso.</p>	Tutte	<input type="checkbox"/> presente <input type="checkbox"/> da perfezionare <input type="checkbox"/> non presente	<input type="checkbox"/> presente <input type="checkbox"/> da perfezionare <input type="checkbox"/> non presente
3.	È previsto uno spazio neutro o spazio adibito a incontri protetti tra minorenni e famiglie.	Non richiesto per la comunità familiare e per la comunità per l'integrazione sociale e socioculturale e per gli alloggi ad alta autonomia	<input type="checkbox"/> presente <input type="checkbox"/> da perfezionare <input type="checkbox"/> non presente	<input type="checkbox"/> presente <input type="checkbox"/> da perfezionare <input type="checkbox"/> non presente
4.	Sono previsti spazi per interventi complementari quali spazi gioco, spazi per percorsi di avvio all'autonomia, spazi per iniziative di socializzazione e aggregazione aperte al	Non richiesto per la comunità familiare	<input type="checkbox"/> presente <input type="checkbox"/> da perfezionare <input type="checkbox"/> non presente	<input type="checkbox"/> presente <input type="checkbox"/> da perfezionare <input type="checkbox"/> non presente

	territorio.			
5.	Le funzioni di coordinamento sono svolte da un operatore in possesso di laurea magistrale in ambito socio-psico-pedagogico.	Tutte	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
6.	È identificato un operatore "referente" individuato nell'équipe educativa per ogni minore accolto o nucleo genitore-bambino.	Tutte	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
7.	Sono formalmente definite le modalità di rilevazione del fabbisogno formativo.	Tutte	<input type="checkbox"/> presente <input type="checkbox"/> da perfezionare <input type="checkbox"/> non presente	<input type="checkbox"/> presente <input type="checkbox"/> da perfezionare <input type="checkbox"/> non presente
8.	È previsto un piano annuale della formazione con individuazione di eventi formativi anche integrati con gli operatori pubblici e valutazione della formazione svolta. Per gli operatori con funzioni educative e di coordinamento devono essere garantite almeno 30 ore annuali.	Tutte	<input type="checkbox"/> presente <input type="checkbox"/> da perfezionare <input type="checkbox"/> non presente	<input type="checkbox"/> presente <input type="checkbox"/> da perfezionare <input type="checkbox"/> non presente
9.	Sono formalmente definite le modalità di inserimento e addestramento di nuovo personale.	Tutte	<input type="checkbox"/> presente <input type="checkbox"/> da perfezionare <input type="checkbox"/> non presente	<input type="checkbox"/> presente <input type="checkbox"/> da perfezionare <input type="checkbox"/> non presente
10.	È garantita una stabile funzione di supervisione educativa, con cadenza almeno mensile, in grado di favorire la riflessione interna al gruppo degli operatori e la possibilità di confronto su problematiche e aspetti rilevanti per le dinamiche relazionali del gruppo degli ospiti e per i progetti individuali, vigilare sull'adeguatezza della metodologia utilizzata dagli operatori nei loro interventi, intervenire in funzione del contenimento del <i>burn out</i> degli operatori.	Tutte	<input type="checkbox"/> presente <input type="checkbox"/> da perfezionare <input type="checkbox"/> non presente	<input type="checkbox"/> presente <input type="checkbox"/> da perfezionare <input type="checkbox"/> non presente
11.	Vi è la presenza di risorse che possono contribuire alla costruzione della rete di sostegno e di appoggio al minore nelle diverse fasi dell'accoglienza residenziale (famiglie di appoggio, attività esterne al servizio, ecc.) esplicitate nella Carta dei servizi.	Tutte	<input type="checkbox"/> presente <input type="checkbox"/> da perfezionare <input type="checkbox"/> non presente	<input type="checkbox"/> presente <input type="checkbox"/> da perfezionare <input type="checkbox"/> non presente
12.	Nel Progetto di servizio sono individuate le modalità e gli strumenti per la costruzione di reti di collaborazione con i soggetti istituzionali e non istituzionali del territorio (associazionismo, volontariato, ecc.).	Tutte	<input type="checkbox"/> presente <input type="checkbox"/> da perfezionare <input type="checkbox"/> non presente	<input type="checkbox"/> presente <input type="checkbox"/> da perfezionare <input type="checkbox"/> non presente
13.	Nei Progetti Educativi Individualizzati (PEI) sono indicati i metodi e gli interventi per favorire l'ascolto e il coinvolgimento dei minori nelle scelte che li riguardano.	Tutte	<input type="checkbox"/> presente <input type="checkbox"/> da perfezionare <input type="checkbox"/> non presente	<input type="checkbox"/> presente <input type="checkbox"/> da perfezionare <input type="checkbox"/> non presente
14.	Sono formalmente definite le modalità e gli strumenti di monitoraggio e valutazione della qualità percepita dagli ospiti e dai servizi inviati.	Tutte	<input type="checkbox"/> presente <input type="checkbox"/> da perfezionare <input type="checkbox"/> non presente	<input type="checkbox"/> presente <input type="checkbox"/> da perfezionare <input type="checkbox"/> non presente
15.	Sono previste iniziative per l'innovazione metodologica-professionale e organizzativa.	Tutte	<input type="checkbox"/> presente <input type="checkbox"/> da perfezionare <input type="checkbox"/> non presente	<input type="checkbox"/> presente <input type="checkbox"/> da perfezionare <input type="checkbox"/> non presente

ALLEGATO B) - SEZIONE II

ULTERIORI REQUISITI ORGANIZZATIVI, GESTIONALI E FUNZIONALI DI ACCREDITAMENTO CHE CONSENTONO L'ACCOGLIMENTO DI MINORI CHE NECESSITANO DI PERCORSI EDUCATIVI-RIABILITATIVI INTEGRATI SECONDO LE LINEE GUIDA IN MATERIA PREVISTE DALL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2019, N. 22.

N.	REQUISITO	AUTOVALUTAZIONE	VERIFICA VALUTATORI
REQUISITI DI PERSONALE E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE			
1.	<p>La struttura garantisce le seguenti prestazioni aggiuntive dedicate a ciascun minore con profilo di bisogno educativo-riabilitativo integrato:</p> <p>a) personale con funzioni educative in possesso del titolo di studio o qualifica previsti dalla normativa vigente per almeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 20 ore e per un massimo di 40 ore settimanali svolte a suo favore nelle comunità socio educative; - 10 ore e per un massimo di 20 ore settimanali svolte a suo favore nei centri diurni socio educativi; <p>b) personale con competenze terapeutico-riabilitative, se previsto dal Progetto Educativo Riabilitativo Integrato (PERI), fino a un massimo di 5 ore settimanali.</p> <p>c) personale con competenze psicologico-cliniche per almeno 3 ore e per un massimo di 5 ore settimanali. Lo psicologo assicura una presenza programmata nella struttura, attivando, quando richiesto dal Progetto Educativo Riabilitativo Integrato (PERI), interventi di supporto diretto al minore, alla sua esperienza di vita in comunità, alle sue relazioni con le figure genitoriali e con la scuola.</p>	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
2.	<p>È garantita una stabile supervisione psicologico-clinica rivolta al personale educativo dedicato alla realizzazione dei percorsi educativo-riabilitativo integrati, con cadenza mensile di almeno 3 ore, finalizzata a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stimolare una riflessione sui processi evolutivi del minore accolto e sulla qualità delle sue relazioni col gruppo degli ospiti; - definire strategie di intervento appropriate rispetto ai bisogni e alle specifiche problematiche evidenziate dal minore. 	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no

REQUISITI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI			
3.	<p>La struttura è dotata di un Registro delle presenze dedicato esclusivamente ai minori accolti con profilo di bisogno educativo-riabilitativo integrato, che riporta:</p> <p>a) i dati anagrafici degli accolti;</p>	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no

	b) la data di ingresso nella struttura/servizio; c) eventuali assenze con relative motivazioni; d) la data di dimissioni.		
4.	La struttura è dotata di un Registro del personale dedicato alla realizzazione del Progetto Educativo Riabilitativo Integrato (PERI) che riporta: a) i dati anagrafici del personale; b) le qualifiche e le mansioni svolte; c) l'orario di presenza nel servizio; d) la registrazione delle presenze.	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
5.	Il Regolamento interno prevede specifiche indicazioni relative alla vita comunitaria e alle diverse attività connesse all'inserimento dei minori con profilo di bisogno educativo-riabilitativo integrato	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
6.	Il Progetto di servizio e la Carta dei servizi deve contenere la descrizione della metodologia di costruzione, gestione e aggiornamento dei Progetti Educativi Riabilitativi Integrati (PERI) e sono indicate le specifiche misure gestionali e funzionali che la struttura adotta a seguito dell'accoglimento di minori con profilo di bisogno educativo-riabilitativo integrato.	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
7.	Ad integrazione del piano annuale di formazione dedicata a tutto il personale operante, è previsto un piano annuale di formazione specifica rivolta al personale educativo dedicato alla realizzazione dei percorsi educativo-riabilitativo integrati di almeno 12 ore annuali.	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no

VISTO: IL PRESIDENTE